

N. 219.786 di Repertorio

N. 37.764 di Raccolta

**COSTITUZIONE DELL'ASSOCIAZIONE di VOLONTARIATO:
"ASSOCIAZIONE IL VOLO"
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaotto, il giorno quindici del mese di dicembre
(15/12/2008)

In Vicenza, Stradella Santi Apostoli 6, nel mio studio, dinanzi a me dottor
GIAN PAOLO BOSCHETTI fu Mario NOTAIO in Vicenza,
iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Vicenza e Bassano del
Grappa, sono comparsi i signori:

- **PACCANARO Arch. CLAUDIO**, nato a Zermeghedo (VI) il 19 aprile 1952, residente in Vicenza (VI), Via Puccini 25/B,
Codice Fiscale: PCC CLD 52D19 M170F,
- **CERESATO CARLA**, nata a Montebello Vicentino (VI) il 17 dicembre 1950, residente in Zermeghedo (VI), Via Angeli 16,
Codice Fiscale: CRS CRL 50T57 F442X
- **PACCANARO SIBILLA**, nata ad Arzignano (VI) l'1 novembre 1979, residente in Zermeghedo (VI), Via Angeli 16,
Codice Fiscale: PCC SLL 79S41 A459Q
- **CRESTALE MORENO**, nato a Schio (VI) il 4 settembre 1964, ivi residente in Via Da Vinci 42,
Codice Fiscale: CRS MRN 64P04 I531S
- **CRESTALE LORENZO**, nato a Schio (VI) il 16 giugno 1972, residente in San Vito di Leguzzano (VI), Viale Europa, 21 int. 4,
Codice Fiscale: CRS LNZ 72H16 I531K
- **DI MAURO Dott.ssa CRISTINA CORRADA**, nata a Vicenza (VI) il 25 febbraio 1974, ivi residente in Via Festari 5,
Codice Fiscale: DMR CST 74B65 L840F.
- **DESTRO Avv. GIORGIO**, nato a Padova (PD) il 12 gennaio 1954, ivi residente in Via Dietro Duomo 26,
Codice Fiscale: DST GRG 54A12 G224B.

Articolo 1. I comparenti, che dichiarano di essere tutti cittadini italiani, della cui identita' personale io Notaio sono certo, convengono di costituire, come fra loro costituiscono, a' sensi della legge 266/91, un'associazione di volontariato, sotto la denominazione:

"ASSOCIAZIONE IL VOLO".

Articolo 2. L'associazione ha sede in Vicenza (VI), Via Puccini 25/B.


Articolo 3. L'associazione ha come scopo di:

- l'assistenza, l'inserimento lavorativo per traumatizzati ed invalidi incidentati stradali e sul lavoro;
- l'assistenza per la tutela legale e pratiche amministrative connesse;
- formazione professionale.

Articolo 4. L'associazione ha durata illimitata nel tempo.

Il primo esercizio sociale si chiudera' il 31 (trentuno) dicembre 2009 (duemilanove).

Articolo 5. L'associazione avra' come principi informatori, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto sociale che fa parte integrante del presente atto costitutivo: assenza di fini di lucro, esclusivo perseguimento di finalita' di solidarieta' sociale, democraticita' della struttura, elettivita', gratuita' delle cariche associative, gratuita' delle prestazioni fornite dagli



aderenti, sovranita' dell'assemblea, divieto di svolgere attivita' diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle economiche marginali.

Lo statuto sociale scritto su sei pagine di tre fogli e composto di ventotto articoli, si allega (**ALLEGATO A**) al presente atto, previa sottoscrizione delle parti e di me Notaio e lettura da me datane alle medesime.

Articolo 6. Fino a nuova deliberazione dell'assemblea la quota di iscrizione annua viene fissata in Euro 20,00 (venti virgola zero zero centesimi).

Ogni associato sottoscrive una quota di pari importo per modo che il capitale oggi sottoscritto e versato ammonta a complessive Euro 140,00 (centoquaranta virgola zero zero centesimi).

Articolo 7 I comparenti nominano per il primo mandato triennale un **Consiglio Direttivo** composto da n. 3 (tre) membri, nominati nelle persone dei signori:

PACCANARO Arch. CLAUDIO, DESTRO Avv. GIORGIO e CRESTALE MORENO, tutti qui comparsi che accettano.

Alla carica di **PRESIDENTE** viene designato il signor **PACCANARO Arch. CLAUDIO**, qui comparso, che accetta, alla carica di **VICE PRESIDENTE** viene designato il signor **DESTRO Avv. GIORGIO**, qui comparso, che pure accetta,

Articolo 8. Il Presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per il conseguimento del riconoscimento dell'Associazione presso le Autorita' competenti e quelle intese all'acquisto da parte della medesima della personalita' giuridica; ai soli effetti di cui sopra il Presidente viene facoltizzato ad apportare allo statuto qui allegato tutte quelle modifiche eventualmente richieste dalle competenti Autorita'.

Articolo 9. I signori Paccanaro Arch. Claudio e Ceresato Carla dichiarano di essere coniugi in regime di separazione dei beni, la signora Paccanaro Sibilla dichiara di essere nubile, i signori Crestale Moreno, Crestale Lorenzo e Di Mauro Dott.ssa Cristina Corrada dichiarano di essere di stato civile libero.

Il signor Destro Avv. Giorgio dichiara di essere coniugato in regime di separazione dei beni.

Articolo 10. Le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico dell'Associazione.

Del

presente atto scritto da persona di mia fiducia su due pagine di un foglio, ho dato io Notaio chiara lettura ai comparenti che a mia richiesta lo approvano e confermano. Sottoscritto alle ore 13 (tredici) e minuti 0 (zero).

Firmato Paccanaro Claudio

Firmato Ceresato Carla

Firmato Giorgio Destro

Firmato Lorenzo Crestale

Firmato Moreno Crestale

Firmato Cristina Corrada Di Mauro

Firmato Sibilla Paccanaro

Firmato Gian Paolo Boschetti Notaio L.S.

STATUTO

ART. 1

(Denominazione e sede)

L'organizzazione di volontariato, denominata:

"ASSOCIAZIONE IL VOLO"

assume la forma giuridica di associazione apartitica e aconfessionale.

L'organizzazione ha sede legale in Vicenza (VI), Via Puccini 25/B.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Il Consiglio Direttivo puo' deliberare l'apertura di sedi secondarie nel territorio italiano.

ART. 2

(Statuto)

L'organizzazione di volontariato **"ASSOCIAZIONE IL VOLO"** è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti della legge 11 agosto 1991, n. 266, delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5

(Finalità)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale con l'obiettivo:

- l'assistenza, l'inserimento lavorativo per traumatizzati ed invalidi incidentati stradali e sul lavoro;
- l'assistenza per la tutela legale e pratiche amministrative connesse;
- formazione professionale.

Per perseguire tale obiettivo l'Associazione si propone di svolgere le seguenti attività:

- l'assistenza, l'inserimento lavorativo per traumatizzati ed invalidi incidentati stradali e sul lavoro.

L'organizzazione di volontariato opera nel territorio della Regione Veneto.


ART. 6

(Ammissione)

Sono aderenti dell'organizzazione tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell'organizzazione e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, ratificata dalla Assemblea nella prima riunione utile.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.



ART. 7

(Diritti e doveri degli aderenti)

Gli aderenti all'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali.

Gli aderenti all'organizzazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

ART. 8

(Perdita della qualifica di socio)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'aderente all'organizzazione che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

ART. 9

(Gli organi sociali)

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea dei soci
- Consiglio direttivo
- Presidente

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ART. 10

(L'assemblea)

L'assemblea è composta da tutti gli aderenti all'organizzazione ed è l'organo sovrano.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Gli aderenti possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri aderenti, conferendo delega scritta. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti ferme le limitazioni previste per le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'associazione.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.

ART. 11

(Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea deve:

- approvare il conto consuntivo;
- fissare l'importo della quota sociale annuale;

- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approvare l'eventuale regolamento interno;
- eleggere e revocare il Presidente e il Consiglio Direttivo;
- deliberare su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

ART. 12

(Convocazione)

L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. Negli altri casi su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno un decimo degli aderenti o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

ART. 13

(Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14

(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 15

(Consiglio Direttivo)

Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il consiglio direttivo è formato da un numero dispari di tre componenti, eletti dall'assemblea tra gli aderenti, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili per tre mandati.

Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui il consiglio direttivo è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il presidente dell'organizzazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti il Consiglio.

ART. 16

(Il Presidente)

Il presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti

che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente è eletto dall'assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il presidente convoca l'assemblea per la elezione del nuovo presidente.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- contributi degli aderenti e/o di privati;
- contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio;
- ogni altro tipo di entrate ammesse dalla Legge 266/91;

ART. 18

(I beni)

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni

immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART. 19

(Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 20

(Proventi derivanti da attività marginali)

I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'organizzazione;

L'assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione e con i principi della L. 266/91;

ART. 21

(Bilancio)

I documenti di bilancio della organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno.

Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all'anno trascorso.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 22

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 23

(Dipendenti e collaboratori)

L'organizzazione di volontariato può assumere dipendenti e giovare dell'opera di collaboratori autonomi, nei limiti previsti dalla L. 266/91.

I rapporti tra l'organizzazione ed i dipendenti e collaboratori sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

I dipendenti e i collaboratori sono, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro le malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 24

(Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)

Gli aderenti all'organizzazione sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 4 della L. 266/91.

ART. 25

(Responsabilità della organizzazione)

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 26

(Assicurazione dell'organizzazione)

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

ART. 27

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

Lo scioglimento è deliberato dall'assemblea straordinaria col voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di scioglimento o cessazione dell'organizzazione, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato o enti non lucrativi socialmente utili aventi scopi

analoghi a quelli indicati nel presente statuto e comunque al perseguimento di finalità di pubblica utilità sociale.

ART. 28

(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Firmato Paccanaro Claudio

Firmato Ceresato Carla

Firmato Giorgio Destro

Firmato Lorenzo Crestale

Firmato Moreno Crestale

Firmato Cristina Corrada Di Mauro

Firmato Sibilla Paccanaro

Firmato Gian Paolo Boschetti Notaio L.S.

Copia conforme all'originale e all. A
reg. to a Vicenza 2/1 30-12-08 N. 9836 / 117
con € 168,00 per USO AMMINISTRATIVO
Vicenza, 12-1-09

